

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE	PAG.		PAG.
Congedi:		CALEFFI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1687, 1698
PRESIDENTE	1686	CODIGNOLA	1690, 1693, 1694, 1695, 1696
Comunicazione del Presidente:		FRANCESCHINI	1690, 1691
PRESIDENTE	1686	LOPERFIDO	1693, 1695, 1697
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		MORO DINO, <i>Relatore</i>	1687, 1691, 1696
Senatori SPIGAROLI ed altri: Modifica dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, relativa alla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari (<i>Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (4230)	1686	SCAGLIA, <i>Ministro dei rapporti con il Parlamento</i> 1688, 1690, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697	
PRESIDENTE	1686	VALITUTTI	1693, 1695, 1696
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1686	VIANELLO	1688, 1693, 1696
RACCHETTI, <i>Relatore</i>	1686	Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):		STORCHI ed altri: Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti (4175)	1698
VIANELLO e ROSSANDA BANFI ROSSANA: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (1101);		PRESIDENTE	1698, 1699, 1700, 1701
PERINELLI ed altri: Riorganizzazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (1152);		CODIGNOLA	1700
GAGLIARDI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia (4157)	1687	ROMANATO	1700, 1701
PRESIDENTE	1687, 1688, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1697	ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1701
ALATRI	1691, 1695	SCIONTI	1700
		TEDESCHI	1699
		VALITUTTI	1699
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1702

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Borghi, Finocchiaro e Rampa.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Natta e Picciotto sono sostituiti rispettivamente dai deputati Alatri e Vianello per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli ed altri: Modifica dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, relativa alla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari (4230).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei Senatori Spigaroli, Bellisario, Baldini, Moneti, Tiberi: « Modifica dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, relativa alla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari », n. 4230.

Il relatore, onorevole Racchetti, ha facoltà di svolgere la relazione.

RACCHETTI, *Relatore*. Nell'esaminare il provvedimento oggi all'ordine del giorno occorre tenere presenti anzitutto le modifiche intervenute a regolare il settore dei ruoli transitori.

Nel 1938 furono istituiti i ruoli transitori, ed i professori ad essi appartenenti erano soggetti ad alcune limitazioni per quanto riguardava il passaggio di classe di stipendi, la valutazione dei servizi prestati e così dicendo. Con la legge 12 agosto 1957, n. 799, i ruoli transitori furono convertiti in cattedre di ruolo ordinario e successivamente con la legge n. 303 del 1958 si disciplinava il passaggio ai ruoli ordinari. Tuttavia, pur con questa conversione di ruoli, la citata legge n. 303 del 1958 prevedeva che il servizio già prestato nei ruoli transitori fosse soggetto a due limitazioni: una minore valutazione del servizio prestato ai fini del trasferimento e l'impossibilità di computare il servizio stesso ai fini dei concorsi al posto di preside.

Con la legge 11 dicembre 1962, n. 1700, infine, il servizio prestato nei ruoli transitori fu riconosciuto interamente anche ai fini dei trasferimenti; quindi valutato con lo stesso

punteggio degli altri servizi prestati da professori ordinari. Rimaneva l'ultima limitazione riguardante la partecipazione a concorsi per presidi.

Vorrei ora fare due osservazioni a favore della attuale proposta di legge, che mira appunto ad eliminare la suddetta limitazione.

In primo luogo, si avrebbe una situazione singolare nella valutazione del servizio prestato nei ruoli transitori, che oggi è equiparato a tutti gli effetti ai ruoli ordinari, ad eccezione della possibilità di partecipare a concorsi per presidi. Una strana situazione legislativa davvero, perché un servizio equiparato a tutti gli effetti a quello ordinario avrebbe la sola citata limitazione, che si potrebbe giustificare ove si trattasse di un servizio di insegnamento non effettivamente prestato.

Una seconda osservazione afferisce al disposto della legge n. 303 del 1958 secondo il quale si consente di entrare nei ruoli ordinari agli insegnanti forniti di abilitazione, con la possibilità di computare il servizio già prestato ai fini del concorso per preside. Per i citati docenti, occorre rilevare che essi sono entrati in un ruolo ordinario alla stessa stregua di coloro che provengono dai ruoli transitori.

Per i suesposti motivi, esprimo parere favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, concordando con il relatore, esprime parere favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, è sostituito dal seguente:

« Il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è computato per intero ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di capo di istituto e della relativa valutazione dei titoli ».

Trattandosi di articolo unico, al quale non risultano esser stati presentati emendamenti, avverto che sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Vianello e Rossanda Banfi Rossana: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (1101); Perinelli ed altri: Riorganizzazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (1152); Gagliardi ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia (4157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Vianello e Rossanda Banfi Rossana: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », n. 1101, dei deputati Perinelli, Franco Pasquale e Luzzatto: « Riorganizzazione dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia », n. 1152, nonché dei deputati Gagliardi, Piccoli, Cavallari Nerino, Moro Dino, Marangone, Montanti, Matleotti e Codignola: « Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia », n. 4157.

Come i colleghi ricorderanno, nella precedente seduta sono stati votati gli articoli della proposta di legge n. 4157, assunta come testo base, tranne l'articolo 28, nonché sono stati votati, in via di principio, gli articoli 33 *bis*, 33 *ter* e 33 *quater*, per i quali abbiano richiesto il parere della Commissione bilancio. Il parere richiesto risulta essere del seguente tenore:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sugli emendamenti trasmessi dalla competente Commissione di merito in data 29 novembre 1967 (articoli 33-*bis*, 33-*ter* e 33-*quater*), a condizione che risulti soppressa qualsiasi esenzione da imposte comunali o provinciali ».

MORO DINO, *Relatore*. La *ratio* del parere espresso dalla V Commissione deve ricercarsi in una legittima preoccupazione di non colpire l'autonomia degli Enti locali; il Parlamento non può entrare nella sfera di competenza degli Enti citati, sicché la esenzione da imposte comunali e provinciali dovrebbe essere sancita dal Consiglio comunale o provinciale di Venezia. Pertanto, il relatore concorda con il parere in tal senso espresso dalla Commissione bilancio.

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo non può che essere favorevole all'accoglimento del parere formulato dalla V Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 33-*bis*:

ART. 33-*bis*.

I padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad Enti ed Istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'Ente autonomo la Biennale di Venezia, sono esenti da ogni tributo diretto o indiretto, sia erariale che comunale o provinciale, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

Propongo che le parole « da ogni tributo diretto o indiretto, sia erariale che comunale o provinciale » siano sostituite dalle altre « da ogni tributo erariale diretto o indiretto ».

MORO DINO, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione dell'emendamento suggerito dal Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento testè letto.

(È approvato).

L'articolo 33-*bis*, pertanto risulta così formulato:

ART. 33-*bis*.

I padiglioni appartenenti a Stati stranieri o ad Enti e Istituti stranieri o ad organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia, sono esenti da ogni tributo erariale diretto o indiretto, ad eccezione di quelli che rappresentano il corrispettivo di un servizio.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 33-*ter*:

ART. 33-*ter*.

Le agevolazioni di cui all'articolo precedente sono subordinate alla condizione di reciprocità solo nei confronti di quegli Stati in cui sussistano istituzioni analoghe all'Ente autonomo La Biennale di Venezia. Tale reciprocità non è richiesta quando si tratti di padiglioni appartenenti ad organizzazioni internazionali.

Poiché non risultano esser stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 33-*quater*:

ART. 33-*quater*.

Le agevolazioni di cui all'articolo 33-*bis* decorrono dal primo gennaio 1968.

Poiché non risultano esser stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28, che era stato temporaneamente accantonato. Il Governo ha presentato i seguenti tre emendamenti tendenti a sostituire l'articolo 28 e ad aggiungere due articoli, 28-*bis* e 28-*ter*, che risultano dal seguente tenore:

ART. 28.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 30 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei revisori, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Le entrate e le spese sono ripartite in bilancio a seconda della loro natura.

Le entrate e le spese sono suddivise in bilancio in generale e per le singole gestioni dei settori in cui si esplica l'attività dell'Ente.

Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate ai relativi capitoli di bilancio.

Non è consentito lo storno dei fondi da un capitolo all'altro della spesa, se non in casi eccezionali in seguito ad apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Gli avanzi di gestione, al netto delle somme eventualmente necessarie per la copertura dei disavanzi di precedenti esercizi, sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze dei bilanci e degli esercizi futuri.

ART. 28-*bis*.

Il Presidente rende il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Non oltre il 30 maggio successivo detto conto, corredato della deliberazione del Consiglio direttivo e della relazione del Collegio dei revisori, deve essere inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

ART. 28-*ter*.

La vigilanza sull'Ente è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il concorso dei Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri.

SCAGLIA, *Ministro dei rapporti con il Parlamento*. Vorrei chiedere che non si facciano difficoltà all'approvazione di questi emendamenti. Il Governo, del resto, non propone che una procedura normale, poiché tutti gli enti che ricevono contributi dallo Stato sono sottoposti a una vigilanza che si concreta nel sottoporre ad approvazione i bilanci preventivi ed anche i consuntivi. Non vi è, quindi, nulla di eccezionale o di nuovo.

Faccio, comunque, presente alla Commissione che non sono autorizzato a consentire l'approvazione con modifiche che alterassero nella sostanza gli articoli proposti, poiché in tal caso dovrei revocare il consenso che il Governo ha già dato all'esame in sede legislatore e chiedere un rinvio. Il che, naturalmente, non significa che non si possano apportare modifiche formali o di non rilevante entità.

VIANELLO. Vorrei in proposito scambiare serenamente qualche idea, poiché gli emendamenti che ci propone il Governo solo in questo momento sono sottoposti alla nostra attenzione.

PRESIDENTE. Sono stati distribuiti ieri nel primo pomeriggio.

VIANELLO. Non mi risulta. Abbiamo cercato di avere scambi di informazioni con i colleghi che fanno parte dei partiti di maggioranza. Può darsi, tuttavia, che in seguito ad una lettura affrettata, mi sfugga qualche dettaglio.

Noi, tutti insieme, sia democristiani, sia socialisti che comunisti, abbiamo fatto uno sforzo, sia pure partendo da diverse posizioni, per dare alla Biennale un nuovo statuto; tenendo presente che tema centrale della questione deve essere quello dell'autonomia culturale, e dell'opportunità di rimuovere le bardature che il regime fascista aveva poste

al fine di dare all'Ente stesso la natura di un carattere di autonomia culturale, nel più ampio senso della parola, e non in senso provincialisticamente inteso, bensì nazionale o addirittura internazionale, nonché in una diversa visione dei rapporti fra l'Ente e lo Stato. Si tratta di contrapporre il concetto di decentramento a quello di centralizzazione, grande principio della vita amministrativa dello Stato che anche il recente esito positivo della discussione sulla istituzione dei Consigli regionali ha posto a fuoco. Anche la linea sulla quale ci muoviamo implica e presuppone, come nel caso della Biennale, la soluzione di alcuni problemi, in considerazione del fatto che ci si avvia verso il decentramento delle funzioni dello Stato nei confronti delle regioni anche nel campo culturale, e in cui, come nel caso in esame si stabilirà un controllo, sia di legittimità che di merito, in ordine alla revisione e al controllo necessario e doveroso sull'attività di un ente che riceve contributi statali.

Si inserisce a questo punto il nostro discorso sull'autogoverno e sul rapporto fra democrazia e burocrazia centralizzata dello Stato; tanto è vero che nel corso della discussione fatta sulla Biennale è sempre nata una polemica nei confronti del concetto di tutela e di quello di vigilanza degli organi dello Stato.

Credo sia giusto ricordare l'articolo 33 della Costituzione, il cui ultimo comma prevede che le istituzioni di alta cultura, Università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Nel campo della cultura, è in corso un dibattito (come la riforma universitaria) che tende a portare un certo rinnovamento nello Stato italiano. I rapporti tra Stato ed enti sovvenzionati rappresenta, rispetto all'epoca fascista, un tema nuovo; ma è proprio da questo che nasce, a nostro avviso, l'interesse del problema. Noi abbiamo da un lato la realtà (cioè la Biennale e la sua storia) e dall'altro la Costituzione. La legge del 1958 fissa tra l'altro nuovi rapporti tra Corte dei Conti ed enti sovvenzionati dallo Stato. Anche su questo tema è aperto un dibattito (l'ultimo resoconto della Corte dei Conti sul rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1966 concerne anche questioni riguardanti i rapporti tra gli enti sovvenzionati e lo Stato). Come risolviamo nel 1967, forti della Costituzione e dello spirito che anima il Parlamento, un problema di questo tipo?

Se da una parte diamo finalmente alla Biennale un Consiglio direttivo costituito da uomini di cultura e non da funzionari di grado elevato (conquista importante e positiva), ma nel contempo sottoponiamo completamente la vita della Biennale all'autorità centrale dello Stato, non vedo in che cosa consista l'innovazione che si vuole instaurare.

La Biennale è già sottoposta a tre ordini di controllo: un controllo interno da parte del Collegio dei sindaci e dei revisori della Corte dei conti (con la parte categoria, a norma di legge, di rappresentanti dei Ministeri del tesoro, della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo). Un controllo esterno della Corte dei conti, cui, per legge, vengono sottoposti tutti i bilanci consuntivi, (controllo che investe la conformità degli atti alle leggi, ai regolamenti e all'atto costitutivo) inteso ad accertare che gli atti non siano affetti da incompetenza o da eccesso di potere. Si tratta come si vede, di un controllo di merito, oltre che di legittimità. In proposito basti rilevare che il sindacato della Corte dei conti sugli atti della Biennale risulta nelle relazioni che sono rimesse al Parlamento ogni anno (ne sono state pubblicate già cinque, dal 1961 al 1965), relazioni che il Parlamento ha il diritto di discutere. Infine vi è il controllo dei Ministeri interessati (tant'è vero che la nostra proposta di legge prevedeva la sottoposizione del bilancio consuntivo della Biennale ai Ministeri interessati o alla Presidenza del Consiglio).

A questo punto, il Governo propone anche il controllo del bilancio preventivo ed altre misure di carattere generale. Si viene, in tal modo a creare nei confronti della Biennale una rete di controlli tale da vanificare la conquista della costituzione del Consiglio direttivo. In primo luogo, si mira ad estendere la sfera dei possibili interventi ministeriali a qualsiasi campo, non solo all'atto annuale del bilancio (doveroso intervento sul quale siamo d'accordo); sì che l'intervento dei Ministeri interessati potrebbe essere esteso alla revoca del Consiglio, dei funzionari, al giudizio su una mostra privata, qualora fosse ritenuta illegittima, sicché a questo punto mi sembra che diventa incomprensibile parlare di autonomia.

Credo che non si possa accusare il nostro gruppo di assumere una posizione preconcepita, perché sulla questione della Biennale centinaia di nostri atti ed iniziative dimostrano il contrario. Siamo qui non per fare della propaganda, ma per dare una soluzione a que-

sti problemi, una soluzione nuova (non avveniristica o futuristica), fondata sul decentramento amministrativo e sul concetto moderno di cultura.

Forse che tutti gli enti che ricevono denaro dallo Stato sono soggetti al controllo dei loro bilanci? Le scuole private, ad esempio, non sono sottoposte ad alcun controllo.

Concludendo, non concordiamo sull'opportunità di prevedere un ulteriore controllo oltre a quelli già in atto.

CODIGNOLA. Vorrei solo un chiarimento dal Governo. Mi sembra che sarebbe opportuno anticipare il voto sull'articolo 28-ter che determina la natura del rapporto fra il Governo e l'Ente. Ritengo che con questo articolo il Governo intenda affermare il principio secondo il quale non intende esercitare la tutela sulla « Biennale », bensì la vigilanza.

È nota la distinzione, nel diritto amministrativo, fra i due concetti di vigilanza e di tutela. La vigilanza investe solo la conformità degli atti all'ordinamento giuridico, mentre la tutela interviene nel momento delle scelte. Il Governo ha, quindi, inteso stabilire che non entrerà nel merito delle scelte fatte dall'Ente, ma accerterà che l'Ente abbia agito in modo conforme all'ordinamento giuridico.

SCAGLIA, *Ministro dei rapporti con il Parlamento*. Esattamente.

CODIGNOLA. Mi fa piacere questa conferma da parte del Governo. Ritenendo che si possa senz'altro rilevare che la vigilanza non influirà sull'attività dell'Ente, a mio avviso possiamo votare questo articolo e decidere poi sugli altri due, che sono l'applicazione del primo.

FRANCESCHINI. Concordo con l'onorevole Codignola e trovo che il concetto di vigilanza e di « visto di legittimità » è ritenuto giusto dall'unanime dottrina. Concordando, quindi, con il collega Codignola, ritengo che sarebbe opportuno che fosse proposto per primo l'articolo 28-ter nell'ordine di successione degli articoli.

Quanto al secondo comma dell'articolo, attualmente indicato articolo 28, proposto dal Governo, noto che non è specificato il periodo entro il quale l'approvazione del bilancio deve essere rilasciata dal Governo. Potrebbe darsi che quest'ultimo ritardasse molto l'approvazione ponendo in difficoltà l'Ente. Bisognerebbe poter dire: « entro il successivo 1° gennaio », per indicare una data entro la quale il bilancio deve essere restituito.

Quanto al quinto comma, dove è disposto che tutte le entrate e le spese sono imputate ai relativi capitoli di bilancio, vorrei fare una raccomandazione di fondo. Se i capitoli del bilancio sono concepiti secondo il concetto generale di contabilità statale, nessuno di essi esiste e vive con una propria autonomia funzionale; e da ciò deriva la necessità che l'uno si appoggi all'altro, dato che nessuno esaudisce un'autonoma funzione. Si dovrebbe, quindi, inserire un concetto secondo il quale ciascun capitolo deve riguardare un ristretto numero di funzioni e deve essere tale da potere avere una sua propria funzionalità completa; altrimenti potrebbe sorgere la necessità di trasferire parte delle esigenze di un capitolo ad un altro che ne completi la sfera di azione. Mi sembra un concetto importante che domina il successivo comma, laddove si dice che non è consentito lo storno di fondi. Ma è altrettanto giusto che ogni capitolo abbia in sé la propria completa funzionalità. Non vi è amministrazione dello Stato che non si trovi in situazione di profonda sofferenza per la impossibilità di stornare alcuni capitoli rispetto ad altri non funzionali.

Un'altra osservazione, riguarda l'ultimo capoverso dell'articolo dove si dice che gli avanzi di gestione, al netto delle somme, sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze di bilancio degli esercizi futuri. Vorrei si chiarisse di quale bilancio si tratta. Ritengo, naturalmente, di quello dell'Ente di cui si tratta. Tuttavia, occorre precisarlo e rendere chiara la norma che dispone nel senso che gli avanzi restano, quindi, a disposizione dell'Ente.

PRESIDENTE. Mi pare evidente. Restano a disposizione del bilancio dell'Ente per l'anno successivo.

FRANCESCHINI. Poiché esiste la rifusione nel bilancio generale dello Stato, sarebbe meglio precisarlo.

Quanto, infine, alle osservazioni dell'onorevole Vianello, è giusto parlare di decentramento non formale, ma è altrettanto giusto operare in modo che il decentramento non significhi in nessun caso pericolo di anarchia. I controlli devono pur fare capo ad un controllo generale che, essendo di vigilanza (per questo l'articolo 28-ter dovrebbe essere preposto agli altri due), significa accentrato del controllo in un solo organo che è l'unico responsabile e costituito dai Ministri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo, nonché del Ministro del tesoro.

Ciò detto, dichiaro la mia piena adesione agli articoli presentati dal Governo e chiedo all'onorevole Vianello di rinunciare ad alcune pregiudiziali di diffidenza, anche perché, data l'autonomia dell'Ente, non vi è alcuna ragione di preoccuparsi che il Governo intenda esercitare in senso vessatorio la sua vigilanza.

ALATRI. Non credo che tutte le nostre perplessità siano state fugate dalle spiegazioni fornite. Il concetto di vigilanza, da quanto abbiamo potuto constatare in questi giorni, non è così delimitato e chiaro come si è affermato. Anche se si riduce il concetto di vigilanza ad un controllo della corrispondenza di singoli atti al loro fine istitutivo, ciò lascia intendere che il potere esecutivo ha sempre la possibilità di intervenire su qualsiasi atto sostenendo che non è corrispondente alla legge. Vi è, o vi può essere, un largo margine, non dico di arbitrio, ma di discrezionalità, che rischia di porre in forse l'autonomia culturale della quale giustamente parlava l'onorevole Vianello.

Poco fa parlavo con un alto funzionario della Presidenza del Consiglio che ricordava come anche sugli enti locali vi sia la vigilanza da parte del prefetto. Credo che questo alto funzionario non avrebbe potuto richiamare un esempio più deleterio, perché tutti i giorni si segnalano casi di prefetti che annullano, di fatto, l'autonomia degli enti locali.

FRANCESCHINI. Le giunte provinciali amministrative sono enti tutori.

ALATRI. Non era casuale che proprio un funzionario della Presidenza del Consiglio richiamasse questo caso.

Comunque, il concetto della vigilanza non è delimitato chiaramente ed è abbastanza pericoloso.

Vorrei fare anche una considerazione di carattere procedurale. Abbiamo la sensazione di trovarci in una condizione di inferiorità in quanto, a differenza di altri colleghi, non abbiamo dinanzi a noi il testo dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ne è stata inviata una copia a tutti i membri della Commissione ieri sera.

ALATRI. Non abbiamo alcuna intenzione di muovere un rimprovero al Presidente, tuttavia vorremmo che ci fosse riconosciuto il diritto di riflettere su questo problema, data anche la sua gravità. Come si ricorderà, nell'ultima seduta chiedemmo che la discussione si svolgesse sulla base di un testo; oggi ci troviamo ancora senza aver potuto prendere

visione di questo testo e non credo sia opportuno accelerare i tempi fino al punto da costringerci a prendere una decisione immediata. Chiediamo, quindi, di poter avere la possibilità di studiare questo testo, di riflettere sopra e di consultarci, dato che le nostre perplessità sono ben lungi dall'essere superate.

MORO DINO, *Relatore*. Chiedo scusa ai colleghi se mi esprimerò in maniera imperfetta, poiché il campo dei concetti giuridici non mi è molto familiare. Viste le perplessità che mi venivano esposte in questi giorni da numerosi colleghi, ho cercato di comprendere quale fosse la differenza tra i vari istituti di controllo previsti dal nostro ordinamento giuridico. Mi sembra di poter dire che ormai l'istituto della vigilanza è entrato nell'ordinamento giuridico come costante comune sicché ogni ente, che riceva un contributo finanziario dallo Stato in maniera continuativa, è soggetto a tale istituto. Ciò premesso, occorre aggiungere che l'istituto della vigilanza è notevolmente diverso da quello della tutela.

L'onorevole Alatri ha riportato il pensiero di un alto funzionario della Presidenza del Consiglio, che avrebbe inteso stabilire lo stesso rapporto esistente tra la prefettura e gli enti locali e la vigilanza che la Presidenza del Consiglio eserciterebbe nei confronti della Biennale. Mi sembra che tale esempio non sia accoglibile, perché la giunta provinciale amministrativa è un ente tutorio nei confronti dei comuni; cioè la legge delega alla giunta un potere di tutela sugli enti locali, tutela che si traduce in un giudizio non di legittimità, ma di merito. La riprova di questo è data dal fatto che la giunta può arrivare all'annullamento, quindi, al disconoscimento di qualsiasi potere giuridico di qualsiasi atto compiuto dal consiglio comunale o provinciale. Non vi è dubbio, invece, che la vigilanza, come istituto giuridico, consente all'organo vigilante di controllare la rispondenza tra gli atti compiuti dall'ente e la legge istitutiva dell'ente stesso; si tratta, quindi, di un mero controllo di legittimità.

Dal momento che l'istituto della vigilanza ha solo questo fine, prego l'onorevole Vianello di porre fine alle sue perplessità.

Quanto all'opportunità di rinnovare in maniera profonda e democratica un Ente importante qual'è quello della Biennale, è questo un argomento che trova la sua fondamentale espressione nella costituzione del consiglio direttivo, che non è più un consiglio ammi-

nistrativo (la composizione del consiglio direttivo è profondamente caratterizzante rispetto alla Biennale così com'è oggi configurata). Si tratta, infatti, di un consiglio costituito nella sua quasi totalità da uomini di cultura, da uomini ai quali si chiede una particolare qualificazione culturale. Tutta la polemica condotta nei confronti della Biennale e della sua struttura organizzativa ed amministrativa aveva questo punto fondamentale come obiettivo, cioè il fine di restituire la Biennale agli uomini di cultura. Con questa proposta di legge abbiamo affidato la Biennale agli uomini d'arte e di cultura, che sono i più direttamente interessati al perseguimento dei fini istituzionali della Biennale.

Si obietta che l'esercizio della vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio e l'eventuale approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo da parte del Governo sono atti destinati ad incidere sull'autonomia della Biennale, che se da una parte sarebbe riconfermata, dall'altra parte verrebbe limitata o addirittura cancellata sul piano finanziario. Quindi, ciò che si dà sul piano culturale ed artistico, verrebbe sottratto sul piano finanziario attraverso una pesante serie di controlli da parte del Governo, tali da soffocare o avvilitare l'autonomia artistica della Biennale.

Chiarito il concetto di vigilanza, credo che ogni preoccupazione dovrebbe cadere circa l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Sottolineo che questo secondo aspetto è contenuto anche nell'articolo 20 della proposta di legge comunista, laddove si dice che il consiglio direttivo è tenuto ad inviare il conto consuntivo entro il 20 maggio; e si dice anche, all'articolo 19, che non oltre il 30 novembre il bilancio preventivo deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione ed a quello del turismo e dello spettacolo. Non si esprime apertamente il concetto di approvazione, ma ci si chiede se l'invio da parte del consiglio direttivo al Ministero competente si richieda a scopo di pura e semplice informazione o nel rispetto del concetto di vigilanza, che non mi sembra dovrebbe destare preoccupazioni così gravi come quelle espresse dall'onorevole Vianello.

Penso, lo ripeto, di avere sufficientemente chiarito i motivi per cui il concetto di vigilanza non dovrebbe destare perplessità o dubbi o soprattutto paure di una violenta intrusione nell'attività dell'Ente.

SCAGLIA, *Ministro dei rapporti con il Parlamento*. Il Governo si è fatto carico delle

sollecitazioni pervenute da varie parti perché venisse revocata la richiesta di rimessione in Aula. È chiaro che se si dovesse affrontare un tema complesso e di grande portata politica come quello di una nuova interpretazione, più attuale ed aggiornata, del concetto di autonomia, questa non è più materia da discutere in Commissione. Si tratterebbe di gravi questioni politiche, che comporterebbero il ritorno alla normale procedura dell'esame in Aula, mentre io mi ero interessato per poter revocare la richiesta formulata da parte del Governo al fine di venire incontro alle sollecitazioni di tutte le parti per una rapida approvazione da parte della Commissione in sede legislativa.

Devo far rilevare che la presenza dei sindaci nel consiglio direttivo non è sufficiente ad attuare la vigilanza, dato che essi non hanno il potere di impedire le violazioni eventuali della legge. È vero che vi è anche il controllo della Corte dei Conti, ma ciò non elimina la responsabilità politica del Governo, che non solo risponde dinanzi alla Corte dei Conti, ma deve rispondere di fronte alle Camere anche dei rilievi della Corte dei Conti. Lo dico per confermare che i due articoli presentati non sono altro che la traduzione in termini concreti della vigilanza che ha il significato che è stato precisato; e che non comporta nessuna ingerenza di carattere culturale, essendo, in proposito, l'autonomia della Biennale garantita dalla formazione con criteri nuovi del Consiglio direttivo, che esprime appunto la nuova linea e il nuovo indirizzo per la direzione dell'Ente, mentre la salvaguardia della cautela necessaria nello impiego del pubblico denaro, che non può essere speso se non in conformità alla legge, è attuata mediante la normale procedura della vigilanza.

PRESIDENTE. Consentitemi, onorevoli colleghi, di assumermi la responsabilità che mi avete riconosciuta di fare forza per giungere alle conclusioni secondo le vostre sollecitazioni.

Abbiamo esaminato questo tema per anni ed abbiamo approvato vari articoli, tranne quello rimasto in esame oggi, con intendimenti concordi. Si tratta di un provvedimento urgentissimo e non vorrei che anche questa legislatura terminasse senza compiere, per nostra inavvertenza, questo doveroso atto verso la Biennale.

Il problema oggi sollevato è molto importante nella apparenza ma non nella sostanza, perché non credo abbia notevole rilievo

tenendo conto della differenza esistente fra vigilanza e tutela. Anche le Università sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministero della pubblica istruzione e non a tutela. La libertà culturale risulta assolutamente salva e non mi esprimerei in tal modo se non fossi sicuro di questo.

Non vi è dubbio che noi, Parlamento, chiediamo e pretendiamo dal Governo che ci risponda del denaro speso secondo la legge. Un controllo del Governo deve essere esercitato attraverso l'approvazione del bilancio preventivo e del consuntivo per dare una risposta alle richieste che possono e devono essere avanzate dal Parlamento. Il Governo deve sapere se il denaro è stato speso secondo le finalità dell'Ente.

Non vorrei che ora si sollevasse la discussione sul concetto di autonomia, perché è un tema troppo grave per essere risolto da una legge approvata in Commissione, sia pure da una così autorevole Commissione. Prego, pertanto, gli onorevoli colleghi di non sollevare difficoltà non approvando il provvedimento in esame, che deve essere ancora esaminato dal Senato.

Mi sono permesso, in via amichevole, di formulare queste osservazioni per fare presente il pericolo che si potrebbe correre rimettendo l'esame della proposta di legge all'Assemblea.

LOPERFIDO. Anche il nostro gruppo ha manifestato la stessa volontà nella seduta precedente, ma proprio la buona volontà, che ci anima e la considerazione che molti nostri colleghi non hanno ricevuto ieri il testo in esame, ci indurrebbero a chiedere un breve rinvio della discussione. Inoltre, anche giunti ad un accordo sull'interpretazione più che autorevole sulla distinzione fra vigilanza e tutela ai fini del buon funzionamento dell'Ente autonomo culturale « La Biennale di Venezia », non mi sembra che sia stato precisato che il Governo, una volta ricevuto il bilancio di previsione, abbia un termine, per l'approvazione dello stesso, entro il più breve tempo possibile.

SCAGLIA, *Ministro dei rapporti con il Parlamento*. Un termine si può stabilire.

LOPERFIDO. Preciso che non si tratta di schieramenti politici che il provvedimento travalica. Credo sia anche il caso di dire che il bilancio di previsione deve essere esaminato in modo tale da eliminare ogni sospetto che si voglia dare una estensiva interpretazione all'esercizio e alle modalità di esercizio della vigilanza.

Se la Commissione ritenesse di poter accettare un ordine del giorno del genere, credo che il nostro gruppo potrebbe allontanare i dubbi che ha manifestato.

SCAGLIA, *Ministro dei rapporti con il Parlamento*. Se si tratta di stabilire un termine, non credo possano sorgere difficoltà, purché si tratti di un termine ragionevole, per esempio un mese e mezzo, cioè il 15 gennaio.

Quanto alla richiesta di precisare in maniera più ristretta il significato della vigilanza, non vedo la possibilità tecnica di fare questo. La vigilanza non può che concernere il rispetto della legge. Se la Commissione vuole presentare un ordine del giorno, può farlo, ma non so in quale fattispecie giuridica possa essere ravvisata una vigilanza ridotta.

PRESIDENTE. Con un ordine del giorno si può chiarire che la sorveglianza del Governo non deve tradursi in una tutela.

Credo, inoltre, che sia opportuno stabilire, come termine, la data del 15 gennaio.

VALITUTTI. Il secondo comma dell'articolo 28 smentisce il concetto di vigilanza e afferma quello di tutela.

VIANELLO. I precedenti che esistono nei rapporti tra Stato ed enti di cultura non sono incoraggianti, dimostrano che lo Stato non rinuncia alla sua interferenza. Quindi, il concetto di vigilanza non è pacifico.

PRESIDENTE. Non so se in pratica vi siano deviazioni, ma il concetto di vigilanza è ben diverso da quello di tutela.

VIANELLO. Signor Presidente, avevamo chiesto un breve rinvio per poter studiare il testo.

PRESIDENTE. L'urgenza del provvedimento e le pressioni che ho ricevuto per porlo all'ordine del giorno mi inducono a non concedere un'altra dilazione. D'altra parte il problema in discussione (vigilanza e tutela) non può essere risolto attraverso un breve ripensamento. Comunque, la Commissione è libera di decidere responsabilmente.

Do lettura dell'articolo 28-ter:

ART. 28-ter.

La vigilanza sull'Ente è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il concorso dei Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri.

CODIGNOLA. Signor Presidente, vorrei proporre un emendamento sostitutivo delle

parole « vigilanza sull'Ente » con le parole « vigilanza nei confronti dell'Ente », al fine di usare una dizione più esatta. Inoltre proporrei un emendamento aggiuntivo delle parole « per quanto di rispettiva competenza dei singoli Ministeri ».

Infine, poiché siamo d'accordo sulla sostanza del concetto di vigilanza, non sarebbe inopportuno aggiungere alle parole « la vigilanza nei confronti dell'Ente » le altre: « per quanto riguarda il controllo di legittimità degli atti e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti ».

SCAGLIA, *Ministro dei rapporti con il Parlamento*. Ritengo che questo sia il significato esatto della vigilanza. Tuttavia, poiché questo concetto ha una portata giuridica già acquisita, temo che una nuova definizione potrebbe comportare inconvenienti.

CODIGNOLA. La distinzione tra vigilanza e tutela è molto netta, ma in pratica la delimitazione è abbastanza difficile.

Poiché la vigilanza è questa, ciò toglierebbe ogni preoccupazione.

PRESIDENTE. L'articolo 28-ter, che se approvato diverrebbe articolo 28, risulterebbe pertanto così formulato:

ART. 28-ter.

La vigilanza nei confronti dell'Ente per il controllo sulla legittimità degli atti, nella osservanza delle leggi e dei regolamenti, è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il concorso dei Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 28 che a seguito dell'approvazione del precedente articolo diverrà articolo il 28-bis:

ART. 28-bis.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 30 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei revisori, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Le entrate e le spese sono ripartite in bilancio a seconda della loro natura.

Le entrate e le spese sono suddivise in bilancio in generale e per le singole gestioni dei settori in cui si esplica l'attività dell'Ente.

Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate ai relativi capitoli di bilancio.

Non è consentito lo storno dei fondi da un capitolo all'altro della spesa, se non in casi eccezionali in seguito ad apposita deliberazione del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Gli avanzi di gestione, al netto delle somme eventualmente necessarie per la copertura dei disavanzi di precedenti esercizi, sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze dei bilanci degli esercizi futuri.

CODIGNOLA. Per quanto riguarda questo articolo, noi ci permettiamo di presentare alcuni emendamenti.

Innanzitutto, si è parlato di quarantacinque giorni dal momento in cui il bilancio è inviato dall'Ente. Sarebbe bene, a nostro avviso, fissare a questo scopo la data del 31 dicembre, eventualmente anticipando il momento della delibera del Consiglio al 1° novembre; con una anticipazione quindi, di 15 giorni e con la conseguente anticipazione al 15 dicembre dell'invio del bilancio stesso alla autorità competente.

Al secondo comma dell'articolo 28-bis si parla di un collegio dei revisori. Noi, però, abbiamo approvato la costituzione di un collegio dei sindaci, e non dei revisori. Mi sembra, perciò, che la dizione dovrebbe essere corretta in « collegio dei sindaci ».

La terza questione — che è anche la più delicata — riguarda la parola « approvazione ». Ritengo che a questo proposito esista una contraddizione con quanto si è deciso, di comune accordo, in ordine al precedente articolo. Abbiamo stabilito il principio che la vigilanza si esercita sulla legittimità degli atti. Evidentemente, l'approvazione non può che riferirsi alla legittimità degli atti stessi. Abbiamo accettato la soluzione che la decisione dell'Ente viene rinviata di due mesi, in quanto si attende una decisione dall'autorità centrale, sicché, a tale fine, è stato stabilito un termine. Quindi, la preoccupazione che ciò possa significare una paralisi dell'attività dell'Ente, mi pare superata.

Resta, però, il problema di sostanza. Che cosa significa la parola « approvazione »?

Vorrei allora proporre alla Commissione due soluzioni alternative. La prima è di non

parlare di approvazione, nel senso che, dal momento che questi atti di bilancio devono essere inviati preventivamente, nel caso che essi siano illegittimi producono la conseguenza che l'organo centrale di vigilanza ha il diritto e il dovere di intervenire, entro il termine fissato. È, quindi, lo stesso invio degli atti che pone l'organo di vigilanza nella condizione di stabilire se essi siano o non legittimi.

La seconda soluzione è la seguente: se il Governo intende mantenere la parola « approvazione », allora mi sembra opportuno che si dovrebbe precisare: « per l'approvazione a norma del precedente articolo », cioè ai fini della vigilanza prevista dal precedente articolo », cioè ai fini della vigilanza prevista dal precedente articolo.

Poiché io sono persuaso che non ci sia né da parte del Governo né da parte di alcun gruppo altra volontà se non quella di stabilire il principio puro e semplice della vigilanza di legittimità, occorre eliminare allora ogni preoccupazione ed ogni ragione di equivoco, e dire chiaramente quello che si intende stabilire e con un preciso riferimento al precedente articolo.

Riassumendo, sarei del parere di sopprimere la parola « approvazione »; se questo non fosse possibile, di proporre la seguente dizione: « ai fini del precedente articolo ».

A proposito del sesto comma, poi, già l'onorevole Franceschini ha rilevato che l'indicazione della norma dovrebbe essere integrata, visto che il principio dello storno dei fondi è un principio di carattere generale.

PRESIDENTE. Si può eliminare l'espressione « in casi eccezionali ».

CODIGNOLA. Ad ogni modo, a me pare pleonastico dirlo, dal momento che esiste il controllo di legittimità.

VALITUTTI. Io mi associo alle considerazioni e alle proposte formulate dall'onorevole Codignola.

Vorrei, però, fare un'osservazione a proposito del termine entro il quale la Presidenza del Consiglio deve dare notizia della sua approvazione, sia pure nei limiti dell'esame di legittimità. Se questo termine si stabilisce per evitare il rischio di una paralisi dell'attività dell'Ente, è allora necessario stabilire una sanzione per la sua inosservanza. Normalmente, quando il controllo è di sola legittimità, trascorso il termine, l'atto si intende approvato. Non ci sarebbe in questo caso alcun mezzo giuridico per porre fine alla paralisi dell'attività dell'Ente, qualora la Presiden-

za del Consiglio lasciasse decorrere il termine senza dare l'approvazione.

Sarebbe, dunque, il caso di introdurre questa sanzione: trascorso il termine, il bilancio si intende approvato.

LOPERFIDO. Si potrebbe allora dire: « Qualora il bilancio non venga restituito entro il termine stabilito, si intende approvato ».

SCAGLIA, *Ministro dei rapporti con il Parlamento*. Non posso accettare la soppressione della parola « approvazione »; né vorrei ritornarci sopra con una restrizione che, posta esplicitamente, mi fa sorgere il dubbio che possa portare qualche conseguenza imprevista. È prevista questa approvazione: lasciamola. C'è già stata una riduzione, che si riflette anche nell'articolo precedente. Non mi sento di accettare alcuna attenuazione del termine. Non voglio estendere il significato ma mi preoccupo di non restringerlo in forme che non posso prevedere.

Per quanto riguarda l'altra soluzione di porre un termine entro il quale il bilancio si dà per approvato, faccio osservare che proprio ieri mi si faceva notare che una norma di questo genere potrebbe aver l'effetto opposto a quello desiderato, inducendo l'Amministrazione a muovere rilievi al solo scopo di non lasciare trascorrere i termini.

ALATRI. Poco fa l'onorevole Codignola, intervenendo con la sua proposta, intendeva a nostro parere, giustamente, eliminare ogni dubbio. Ora, il fatto che il Ministro dichiara di non accettare questa precisazione ci fa sorgere il dubbio che la nostra perplessità abbia ragion d'essere. Noi ci permettiamo di insistere nel senso esposto dall'onorevole Codignola sulla prima questione. Sulla seconda, il Ministro ha detto che sarebbe stato più opportuno fissare un termine di un mese e mezzo. Accettiamo, tuttavia, ci pare doveroso stabilire che, se entro un mese e mezzo non giunge risposta dall'autorità competente, si deve impedire il pericolo di paralisi che siamo qui appunto a cercare di evitare.

LOPERFIDO. Mi pare che per tutti gli enti sottoposti a controllo sia stabilito che se il bilancio non è approvato entro un certo termine esso si deve restituire.

SCAGLIA, *Ministro dei rapporti con il Parlamento*. Non mi sento di bloccare il corso della proposta di legge su un emendamento di non rilevantissima importanza; e mi rimetterò perciò alla Commissione. Insisto, però, nel far rilevare che la fissazione di un termine oltre il quale il bilancio si deve ritenere approvato, è un'arma a doppio taglio,

e avrà l'effettò opposto a quello che si vorrebbe ottenere.

VIANELLO. Poiché il Ministro Scaglia si rimette alla Commissione, prego si tenga conto di questo dato; che cioè la Biennale si è trovata molte volte in questi anni di fronte a ritardi nel prevenire le manifestazioni di giugno proprio per ritardi nell'approvazione dei bilanci.

MORO DINO, *Relatore*. Circa l'ulteriore sanzione che si propone di introdurre nel testo, che cioè il bilancio, trascorso un mese e mezzo, deve ritenersi approvato, devo dire che ho qualche perplessità, perché potrebbe darsi che gli uffici interrompano i termini di decadenza anche con lievi rilievi, producendo praticamente la paralisi dell'Ente. Mi sembra che se, invece, si stabilisse un termine imperativo, il bilancio dovrebbe essere in ogni caso approvato, perché porremmo la Presidenza del Consiglio e i Ministri competenti di fronte all'esigenza di approvare o respingere il bilancio dell'Ente, ponendoli di fronte cioè, alla responsabilità chiara e precisa nei riguardi della pubblica opinione e del Parlamento. Comunque, anche io, per questo aspetto, mi rimetto alla Commissione.

Quanto al problema dell'approvazione, essendo stato premesso il concetto di vigilanza — ulteriormente precisato nell'articolo 28 che la Commissione ha approvato, — inerente al controllo dell'esecutivo sulle disponibilità finanziarie della Biennale, credo che l'approvazione non possa avvenire che tenendo conto di quello spirito. Altrimenti non vi sarebbe stata alcuna logica nel precisare che si tratta di vigilanza in ordine alla approvazione dei bilanci.

CODIGNOLA. Domando al Ministro Scaglia se accetterebbe la soluzione di unificare l'articolo in esame a quello in precedenza approvato premettendo le seguenti parole: « a tali fini ».

SCAGLIA, *Ministro dei rapporti con il Parlamento*. Ma è un'espressione che non ha nessun nesso logico con l'articolo che deve introdurre.

CODIGNOLA. È indubbio che l'approvazione investe il contenuto del bilancio. Parlando di approvazione, si parla di tutela e si determina una legislazione che potrebbe essere di gravame. Stabiliamo in un articolo il concetto di vigilanza ed in un altro quello di tutela.

SCAGLIA, *Ministro dei rapporti con il Parlamento*. Facciamo un solo articolo in modo che la limitazione del concetto di vigilanza valga per tutti gli articoli, ma non

può collocare l'aggiunta come lei propone, onorevole Codignola, perché sarebbe un'offesa alla logica più elementare.

CODIGNOLA. Potremmo dire « per approvare ai fini del primo comma »?

SCAGLIA, *Ministro dei rapporti con il Parlamento*. È chiaro che i commi si illustrano vicendevolmente. Credo di poter venire incontro alla sua proposta di fusione dei due articoli.

CODIGNOLA. Proporrei di iniziare la seconda parte dei due articoli unificati con le parole: « Non oltre il 30 novembre, detto bilancio... », cioè sopprimendo le parole « ai fini », in modo da anteporre la norma generale alle norme particolari.

MORO DINO, *Relatore*. È la stessa soluzione che stavo per proporre io.

VIANELLO. Poiché è stato accettato il chiarimento che la vigilanza debba esercitarsi solo sulla legittimità degli atti, vorrei conoscere l'origine della resistenza del Governo ad ogni specificazione che ribadisca questo principio. Se approvazione del bilancio preventivo significa diritto completo di tutela, si tratta di un concetto che urta contro quello che abbiamo testè approvato; se invece significa controllo di legittimità, siamo d'accordo, ma consentiteci di specificarlo.

MORO DINO, *Relatore*. Abbiamo approvato l'articolo 28, che dispone: « La vigilanza nei confronti dell'Ente per il controllo sulla legittimità degli atti, nella osservanza delle leggi e dei regolamenti, è esercitata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il concorso dei Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e degli affari esteri ». Proporrei — e questo si potrebbe fare in sede di coordinamento — di aggiungere al citato articolo, quello che stiamo esaminando, preponendo allo stesso le parole: « In particolare entro il 1° novembre il bilancio di previsione per l'anno successivo... ».

VALITUTTI. Sarebbe opportuno, a mio avviso, aggiungere dopo il secondo comma dell'articolo 28 le parole « in adempimento dei compiti di vigilanza di cui al precedente articolo ». In tal modo si chiarirebbe la norma e se ne limiterebbe l'applicazione, adottando anche una dizione formalmente corretta.

SCAGLIA, *Ministro dei rapporti con il Parlamento*. Il Governo non si oppone alla approvazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Valitutti.

CODIGNOLA. Non insisto sulla proposta di unificare gli articoli 28 e 28-bis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Codignola, proposto al primo comma, inteso a sostituire le parole « 15 novembre » con le altre « 1° novembre ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Codignola, presentato al secondo comma, inteso a sostituire le parole « 30 novembre » con le altre « 15 novembre ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Codignola, presentato allo stesso secondo comma, inteso a sostituire la parola « revisore » con l'altra « sindaci ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Valitutti, inteso ad aggiungere, al secondo comma le parole « in adempimento dei compiti di vigilanza di cui al precedente articolo ».

(È approvato).

È stato presentato, concordemente dai deputati Codignola, Franceschini e Loperfido un emendamento aggiuntivo al terzo comma del seguente tenore: « Detta approvazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre ».

Si è poi in dubbio se aggiungere a questa proposizione le parole: « Trascorso tale termine, il bilancio si intende approvato », oppure non aggiungerle, nel timore che l'amministrazione possa rinviare l'approvazione del bilancio dell'Ente.

LOPERFIDO. Credo sia lecito non attendersi una politica di dispetto da parte del Ministero!

SCAGLIA, *Ministro dei rapporti con il Parlamento*. Non si tratta di dispetto, ma di cautela, di una cautela che nessuno degli interventi mi ha dimostrato che non sia necessaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il comma: « Detta approvazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'aggiunta: « Trascorso tale termine, il bilancio si intende approvato », in ordine al quale il Governo si rimette alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento delle parole « in casi eccezionali », che io stesso propongo di sopprimere.

(Non è approvato).

Le citate parole si intendono quindi soppresse.

L'articolo 28-bis risulta, pertanto, così formulato:

ART. 28-bis.

Il bilancio di previsione deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 1° novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Non oltre il 15 novembre successivo, detto bilancio, corredato dalla deliberazione del Consiglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la approvazione di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro, in adempimento dei compiti di vigilanza di cui al precedente articolo.

Detta approvazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre. Trascorso tale termine il bilancio si intende approvato.

Le entrate e le spese sono ripartite in bilancio a seconda della loro natura.

Le entrate e le spese sono suddivise in bilancio in generale e per le singole gestioni dei settori in cui si esplica l'attività dell'Ente.

Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate ai relativi capitoli di bilancio.

Non è consentito lo storno dei fondi da un capitolo all'altro della spesa se non in seguito ad apposita deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Gli avanzi di gestione, al netto delle somme eventualmente necessarie per la copertura dei disavanzi di precedenti esercizi, sono accantonati per sopperire alle eventuali deficienze dei bilanci degli esercizi futuri dell'Ente.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 28-ter:

ART. 28-ter.

Il Presidente rende il conto consuntivo al Consiglio direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio direttivo entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Non oltre il 30 maggio successivo detto conto, corredato dalla deliberazione del Con-

siglio direttivo e dalla relazione del Collegio dei sindaci, deve essere inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di concerto con i Ministeri della pubblica istruzione, del turismo e dello spettacolo e del tesoro.

Poiché al citato articolo non risultano esser stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Franceschini ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nell'approvare la proposta di legge numero 4157,

chiede

che nella preventiva organizzazione dei vari capitoli inerenti al bilancio dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia sia prevista una essenziale funzionalità per ciascuno di essi in modo da evitare, per quanto possibile, la obiettiva necessità di ricorrere a storni da capitoli affini ».

L'onorevole Franceschini ha praticamente già illustrato questo suo ordine del giorno, che è accolto dal Governo. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Gli onorevoli Loperfido, Rossanda Banfi Rossana, Seroni, Vianello e Alatri hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

nel votare l'articolo 10 della proposta di legge n. 4157,

auspica che,

nella scelta di due membri del Consiglio direttivo, si tenga presente l'opportunità di una rappresentanza della minoranza ».

CALEFFI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Posso accogliere il citato ordine come raccomandazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni chiedo di essere autorizzato al coordinamento.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge n. 4157, assunta come testo base, sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della proposta di legge di iniziativa dei deputati Storchi ed altri: Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti (4175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 4175, di iniziativa dei deputati Storchi, Girardin, Sartor, Russo Spena, Migliori, Martini Maria Eletta, Laforgia, De Meo, Sabatini, Scarascia Mugnozza, Dal Canton Maria Pia, Fusaro, Vincelli, Savio Emanuela, Romanato, Buzzi, Bertè, Borghi, Magri, Rampa, Reale Giuseppe e Rosati: « Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti », n. 4175.

La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole a condizione che a copertura della maggiore spesa implicata, l'articolo 4 della proposta di legge richiami esplicitamente gli stanziamenti del capitolo n. 2007 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

L'articolo 4 dovrebbe essere così formulato:

ART. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti del capitolo n. 2007 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1967 e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi.

Mi sostituirò io stesso al relatore, onorevole Bertè, oggi assente.

Come i colleghi ricorderanno, la discussione generale su questo provvedimento era già stata conclusa nella seduta dell'8 novembre scorso, per cui passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Per il conferimento dei posti di ruolo di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, n. 1996 gli aspiranti devono documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f) articolo 3 del decreto sopra citato.

Poiché nessuno chiede di parlare, e poiché non risultano esser stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti, per almeno un quadriennio, è inquadrato a domanda e previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, numero 1369, purché il servizio stesso risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purché possieda il diploma di laurea se trattasi di cattedre di insegnamento o almeno il diploma di qualifica di istituto professionale se trattasi di posti di insegnanti tecnico-pratici.

Il personale insegnante, compreso quello dei corsi preparatori, e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, qualora non possieda il necessario titolo di studio, o abbia prestato meno di quattro anni di lodevole servizio, con un minimo di tre anni, potrà essere mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode. Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo e non di ruolo a cui detto personale è assegnato.

Il predetto personale, qualora per documentata attività lodevolmente svolta presso l'Istituto suindicato per almeno un quadriennio, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo dell'istruzione professionale dei sordomuti, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del primo comma del presente articolo dal Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Tutto il personale anzidetto deve, comunque, documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, numero 1996.

VALITUTTI. Signor Presidente, confesso la mia ignoranza sulla questione particolare in ordine a questo personale specializzato sul fondamento di questa concessione, debbo, però, rendere manifeste alcune mie perplessità

in relazione al principio generale che viene applicato con questa norma.

Il principio generale riguarda l'inquadramento nei ruoli in base al lodevole servizio prestato, prescindendo da ogni accertamento specifico di capacità.

Fino ad oggi, in Commissione, abbiamo approvato delle deroghe al principio generale secondo il quale per l'inserimento nei ruoli occorre un accertamento specifico, ma si tratta di deroghe che non hanno del tutto travolto il principio stesso, cioè di deroghe parziali.

Non abbiamo mai approvato, in sostanza, un articolo di legge che prevedesse quello che prevede l'articolo in discussione. Non abbiamo mai legiferato nel senso di stabilire che in base alla valutazione del servizio prestato, per un certo numero di anni, si procede all'inquadramento nei ruoli.

Con l'articolo 2 in esame si giunge a questa affermazione: di qui discende la ragione della mia perplessità. Se vi sono dei motivi, attinenti alla particolare materia, che giustifichino il travolgimento del principio generale debbono essere esposte; se, invece, queste ragioni non esistono, io sono molto preoccupato del precedente che noi andremo a costituire approvando questo articolo.

Ripeto, si tratterebbe del precedente dell'ammissione e dell'inserimento nei ruoli prescindendo da ogni accertamento specifico di capacità.

PRESIDENTE. Onorevole Valitutti, mi pare che un precedente già ci sia stato. Riguardava, mi sembra, i ruoli per ispezione.

VALITUTTI. No, onorevole Presidente, la questione riguardava l'abilitazione didattica.

TEDESCHI. Prima di esprimere la mia perplessità, come ha fatto l'onorevole Valitutti, vorrei esprimere il mio parere contrario all'articolo 2, nel suo complesso. Con il citato articolo si consentirebbe l'immissione nei ruoli del personale, in violazione di una norma costante.

Elemento ancor più grave di perplessità è quello, a mio avviso, di prevedere che può entrare nei ruoli anche personale che non è in possesso del titolo, ma che abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate. Saremmo, in questo caso, di fronte alla classica chiamata « per chiara fama ». Ritengo che ciò sia fonte di notevole preoccupazione.

Non si capisce perché, di fronte ad istituti che riguardano l'educazione dei mino-

rati, noi dovremmo creare precedenti che abbiamo costantemente negato in altri casi.

Vi è un ultimo punto che occorre precisare e che riguarda la stabilizzazione, che, a mio avviso, non è ben determinata. Infatti, si dice che coloro i quali non sono in possesso dei titoli e non possono entrare nei ruoli, hanno tuttavia, diritto a conservare il loro posto, perché i posti stessi non possono essere messi a concorso. La cosa è veramente strana. Ritengo, pertanto, che l'articolo non possa essere accettato.

PRESIDENTE. Mi pare che ci sia un precedente, per i ciechi.

ROMANATO. L'articolo dice: «...anche se sordomuti...».

PRESIDENTE. Le ricordo che il titolo della proposta di legge è: « Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti ».

SCIONTI. Le disposizioni di questa proposta di legge non si applicano soltanto ai sordomuti, ma a tutti i docenti degli Istituti professionali per sordomuti, quindi, anche ad un insegnante di italiano — per esempio — o ad un tecnico-pratico che presti servizio negli Istituti professionali per sordomuti, e che si trovi — praticamente — nella stessa situazione di altri insegnanti che prestano servizio in scuole statali.

Quindi, noi veniamo a creare, con questa proposta di legge, una situazione particolare, nel contesto di una posizione giuridica, fra insegnanti. Potremmo anche accettare certe soluzioni; ma se si trattasse di soluzioni partenti da un criterio generale, ché altrimenti aprirebbero veramente la stura a tutte le possibili e più diverse soluzioni. Tra l'altro, noi abbiamo già — come maggioranza della Commissione — adottato certi criteri che qui risultano completamente contraddetti dalle disposizioni previste dalla proposta di legge in esame.

E dirò brevemente quali sono i punti che mi lasciano estremamente perplesso, se non addirittura contrario. Si configurano fondamentalmente due casi: quello del docente in possesso di diploma di laurea e quattro anni di servizio, il quale viene immesso nei ruoli; e quello del docente che non ha nessun titolo di studio e che ha meno di quattro anni di servizio, che viene ugualmente immesso nei ruoli. Il fattore più grave è quello che non viene richiesta l'abilitazione né per il primo caso, né per il secondo; e che non si stabilisce nessun concorso, nemmeno a titolo di colloquio.

Vi è poi la formulazione dell'articolo 2 che suscita perplessità dal punto di vista formale oltre che dal punto di vista sostanziale. Vi si parla di servizio « lodevole ». Che cosa significa « lodevole »? Significa « valente », « ottimo », « buono »? Si dice anche che il personale, senza neppure il requisito di quattro anni di servizio prestato, ma sempre per attività *lodevolmente* svolta « potrà essere inquadrato nei ruoli... ». E chi decide su questo inquadramento? Si lascia alla discriminazione, o meglio all'arbitrio del Ministero della pubblica istruzione, su parere del Consiglio superiore, la possibilità di vagliare caso per caso chi deve essere immesso nei ruoli e chi no?

Quindi, anche nella fattispecie, noi verremmo a creare situazioni diverse nell'interno dello stesso Istituto. Pertanto, per questa serie di questioni che attendono una soluzione equa, ritengo che noi dovremmo rivedere attentamente questo articolo 2. Il mio parere è non di rinviare la soluzione del problema ad un Comitato ristretto, ma di preparare gli emendamenti, o addirittura un articolo più accettabile.

CODIGNOLA. Mi associo alle critiche mosse all'articolo 2.

Si è fatto riferimento alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, in quanto essa ha dettato norme sull'istruzione professionale dei ciechi e cerca di rendere organico questo tipo di istruzione, e solamente in sede di disposizioni transitorie — agli articoli 11, 12 e 13 — ha dettato norme straordinarie analoghe a quelle che qui si propongono per i sordomuti. Ma nel caso della legge del 1955, non si dà nessun carattere istituzionale alla istruzione professionale dei sordomuti. Il caso, quindi, è del tutto diverso; c'è una differenza sostanziale, quando dalle norme transitorie si passa ad una legge vera e propria. Se dovessimo oggi discutere un provvedimento che determinasse la condizione generale istituzionale dell'istruzione professionale dei sordomuti, potremmo anche discutere sull'opportunità di inserire un testo sul tipo dello articolo 2 (che è in realtà identico alle norme transitorie della legge sui ciechi, salvo ulteriori allargamenti), ma indubbiamente mi pare veramente insostenibile la possibilità di proporre questo articolo 2 al di fuori di un contesto generale di istituzionalizzazione dell'istruzione professionale dei sordomuti. Non credo, quindi, che si possa dare un parere favorevole alla proposta di legge in esame. Se vogliamo accettare la proposta di

un rinvio, nel tentativo di contrapporre a questo un altro articolo (non vedo quale) siamo d'accordo; altrimenti dovremmo esprimere il nostro parere contrario all'articolo 2.

ROMANATO. Pur figurando tra i presentatori del provvedimento in discussione, condivido le osservazioni che sono state fatte dagli onorevoli colleghi, secondo le quali, con l'approvazione senza adeguate modifiche di questo progetto di legge, verremmo a scardinare indubbiamente dei principi di carattere fondamentale. A mio avviso, il punto più grave del dispositivo del provvedimento in esame è quello della mancanza, di titolo di studio: si prevede addirittura l'iscrizione nei ruoli di elementi privi di titolo di studio; e si blocca a favore di insegnanti non diplomati posti che possono essere assegnati eventualmente a chi è in possesso dei regolari titoli di studio. E questo non riguarda soltanto il personale tecnico, per il quale potremmo avere un trattamento preferenziale, ma anche il personale normale. Per cui veramente, signor Presidente, condividendo le osservazioni fatte dagli onorevoli colleghi, non vedo come un rinvio, per poter almeno ripensare sul disposto del provvedimento, si possa evitare.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Già in sede di discussione generale, pur ammettendo che per certi tipi di istituti occorrono particolari misure, avevo richiamato l'attenzione della Commissione sulla novità di certe iniziative e di certe proposte contenute nella proposta di legge stessa.

Bisogna dire, a favore dei presentatori del provvedimento, che si tratta di Istituti professionali del tutto speciali; e che vi sono dei posti di ruolo, istituiti di recente, alla cui copertura occorre provvedere; quindi, se è vera l'osservazione dell'onorevole Codignola che non si fa una revisione totale, ma ci si limita a dare dei benefici agli insegnanti, è pur vero che questi posti di ruolo esistono e bisogna pur coprirli.

Che siano necessarie condizioni particolari, dipende dal fatto che si tratta di istituzioni per sordomuti, nelle quali un peso particolarissimo riveste l'esperienza conseguita dai docenti. Non credo che nel nostro caso ci si possa — come si fa di solito — riferire solamente ai titoli accademici: in questi tipi di istituzione un peso fondamentale ha anche l'esperienza. Quindi, ritengo possa essere preferibile, non sotto il profilo istituzio-

nale, ma sotto quello pratico, l'insegnante non abilitato che abbia fatto la sua esperienza fra i sordomuti, ad un laureato abilitato che non abbia fatto la sua esperienza fra i sordomuti.

Comunque, mi riservo, se dovremo riesaminare più a lungo il provvedimento, di indicare quali norme sono accettabili e quali non dal Governo, anche alla luce delle discussioni che sono in corso al Senato sulla proposta di legge n. 2030, concernente un primo inquadramento del personale degli Istituti professionali. Detto provvedimento si preoccupa di valorizzare in qualche modo l'esperienza didattica acquisita in anni di insegnamento presso gli Istituti professionali; istituti particolari dove l'esperienza di anni di insegnamento ha un valore ben superiore a quella delle altre scuole.

In particolare, trattandosi — ripeto — di scuole per sordomuti, gli indirizzi di questa proposta di legge sono tali da consentire una particolare larghezza nella immissione nei ruoli di elementi particolarmente adatti; se non per le materie generali, almeno per quelle particolari di insegnamento tecnico-pratico. Certo è, però, che il terzo comma dell'articolo 2 mi pare difficilmente accettabile, per la prevista immissione nei ruoli senza titolo di studio, né di abilitazione. Forse alla stabilizzazione si potrebbe arrivare, perché in fondo si tratta di garantire la permanenza nell'Istituto di elementi dotati di un certo tipo di esperienza, mentre se ne formano altri. Non è davvero il caso di eliminare del personale esperto degli Istituti sostituendolo con personale privo di esperienza, anche se provvisto di laurea. Quindi — come ho detto — una impostazione di carattere particolare per questo personale si giustifica. Si tratta di stabilire i limiti massimi per evitare che si apra una breccia attraverso la quale possano passare insegnanti che non abbiano particolari titoli di merito in questo settore.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario per la collaborazione data alla discussione del provvedimento in esame. Ritengo che possiamo accogliere la proposta di rinvio per un più attento esame, facendo presente che si tratta di una proposta di legge che non deve cadere (abbiamo fatto qualcosa per i ciechi, dobbiamo farlo anche per i sordomuti) e che quindi, non appena l'onorevole Sottosegretario avrà meglio chiarito questo tema in rapporto a quelle che sono state le osservazioni formulate nel corso del

dibattito, e dal canto loro gli onorevoli presentatori si saranno fatti parte diligente per perfezionare la proposta di legge, questa sarà posta nuovamente all'ordine del giorno.

La discussione della proposta di legge è, quindi, rinviata ad una prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge: Senatori SPIGAROLI ed altri: « Modifica dell'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1700, relativa alla valutazione del servizio prestato dai professori dei ruoli speciali transitori passati nei ruoli ordinari » (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (4230):

Presenti votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge: GAGLIARDI ed altri: Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia (4157):

Presenti votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Si intendono conseguentemente assorbite le concorrenti proposte di legge n. 1101 e n. 1152.

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri, Berlinguer Luigi, Bronzuto, Buzzi, Calvetti, Codignola, Dall'Armellina, De Zan, Di Lorenzo, Ermini, Franceschini, Fusaro, Illuminati, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Magri, Mitterdorfer, Moro Dino, Raccchetti, Reale Giuseppe, Romanato, Rossanda Banfi Rossana, Scionti, Tedeschi, Valitutti, Vianello.

Sono in congedo:

Borghi, Finocchiaro, Rampa.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO